



## **Decreto Dirigenziale n. 47 del 13/07/2017**

Direzione Generale 6 - Ambiente, Difesa del Suolo e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al "Progetto di coltivazione e recupero ambientale del comparto estrattivo CO6BN\_01 ubicato nel Comune di Pontelandolfo (BN)" - Proponente LA.I.F. S.r.l. - CUP 7946.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
  - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
    - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
    - gli istruttori VIA/VI/VAS;
  - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- g. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- h. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- i. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- j. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- k. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- l. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;

- m. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto “*nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*”;

**CONSIDERATO:**

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 694524 del 25/10/2016 contrassegnata con CUP 7946, la LA.I.F. S.r.l., con sede in Ponte (BN) alla Via Statale 372, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al “*Progetto di coltivazione e recupero ambientale del comparto estrattivo CO6BN\_01 ubicato nel Comune di Pontelandolfo (BN)*”;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla dott.ssa Nevia Carotenuto e dall'ing. Antonio Del Gaudio, iscritti alla “short list” di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 730338 del 09/11/2016, la LA.I.F. S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 794728 del 06/12/2016;
- d. che la LA.I.F. S.r.l. ha trasmesso ulteriori integrazioni acquisite al prot. reg. n. 826496 del 20/12/2016, n. 191898 del 15/03/2017, n. 192155 del 15/03/2017 e n. 192544 del 15/03/2017;
- e. che, su successiva specifica richiesta prot. reg. n. 125745 del 21/02/2017, la LA.I.F. S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 347860 e n. 347844 del 06/12/2016 e n. 351421 del 17/05/2017;

**RILEVATO:**

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 13/06/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: “*Considerato che:*
- *la documentazione trasmessa ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA ha evidenziato la necessità di richiedere integrazioni e chiarimenti come esplicitati nella prot. 125745 del 21/02/2017 riscontrata dal proponente;*
  - *il progetto, dalle planimetrie prodotte, risulta non interferire con il reticolo idrografico superficiale; l'attivazione del comparto non porterà modifiche al regime idraulico del locale reticolo idrografico né incrementi di portata e in ogni caso, pur ritenendo le sezioni idrauliche dei recettori esistenti idonee, è stato previsto un adeguamento delle sole sezioni idrauliche della cunetta stradale, sostituendo la stessa con un cunettone trapezoidale in calcestruzzo e ricostruendo le tubazioni dei tombini stradali esistenti, parzialmente occluse.*
  - *il metodo di coltivazione è stato fortemente condizionato dalla conformazione della cava abbandonata, dalla quale parte la coltivazione e si accede all'area del comparto, e anche dalla necessità di lasciare una distanza di almeno 25 m tra la falda e il franco di coltivazione ma ottenendo una cubatura significativa di materiale estratto.*
  - *la tombatura di 3 metri, afferma il proponente, nasce dalla volontà di tombare parzialmente la cava ed ottenere una migliore ricomposizione ambientale. Per quanto riguarda il rischio di ristagni nella parte inferiore della cava, alla pendenza del 4% prevista dal progetto è stata aggiunta anche una apposita rete scolante;*
  - *il proponente attesta che dai dati della perizia botanica del 2010 e dai dati botanici rilevati a marzo 2016 la copertura vegetale ha come riferimento più prossimo l'associazione Lathyro digitati-Quercetum cerridis Bonin & Gamisans 1976 con presenza di taxa sub-cosmopoliti che ne banalizzano la composizione floristica, ne incrementano il grado di emerobia e ne riducono notevolmente il valore naturalistico. L'assetto vegetazionale previsto risulta in sintonia con la copertura vegetale esistente.*

- sono state proposte ulteriori attività per il recupero vegetazionale ovvero l'idrosemina delle alzate dei gradoni che si sviluppano al di sopra della quota della strada Cerqueto-Ciarli con specie locali casmofitiche i cui semi saranno prelevati da comunità presenti sulle pareti rocciose del Monte Forgione e l'espianto e il trapianto ex novo degli esemplari delle specie arboree e arbustive presenti all'attualità nell'area del comparto individuati secondo parametri di vigore e sanità. Tali trapianti riguarderanno i sottolotti A1 della cava abbandonata e i due gradoni più alti dei sottolotti A1 e A2 dell'intero comparto. Infine sarà prevista una pacciamatura per incrementare la fertilità dei terreni;
  - in merito alle emissioni di polveri il proponente, oltre a non effettuare alcuna lavorazione del materiale estratto in cava (assenza del frantoio), prevede una serie di misure gestionali atte a contenere e a mitigare la diffusione delle polveri, quali:
    - 1) bagnatura delle piste interne all'area con frequenza e quantitativi di acqua idonei in relazione alla situazione meteorologica e alla frequenza dei transiti;
    - 2) frequente pulizia della strada di accesso al fine di contenere il livello di polveri risollevate dai mezzi in transito;
    - 3) limitazione della velocità (30 km/h) all'interno del sito e sulla strada di accesso;
    - 4) copertura con teloni dei mezzi che trasportano materiale polverulento in ingresso/uscita dalla cava.
    - 5) sospensione delle attività di movimentazione di materiale polverulento durante giornate particolarmente ventose, in presenza di ricettori sottovento.
    - 6) pulizia delle ruote e dello chassis degli autocarri prima dell'uscita dei mezzi sulla viabilità ordinaria, al fine di limitare l'imbrattamento della medesima con polvere o con fango (che una volta asciugato diventa una fonte aggiuntiva di polverosità aerodispersa).
- Nel caso in cui i suddetti interventi non fossero sufficienti a limitare la polverosità aerodispersa, anche in relazione a condizioni meteorologiche favorevoli al risollevarlo (periodi particolarmente secchi o giornate ventose), verrà eseguita la bagnatura del materiale estratto, per limitare il più possibile la polverosità nella fasi di movimentazione;
- il ricorso alle barriere in telo HDPE stabilizzato agli UV di colore verde e a maglia fine, ritenute adeguate per l'abbattimento delle polveri e come barriere frangivento è giustificata dalla necessità di assicurare una immediata protezione dalla diffusione delle polveri rispetto a quella offerta dalle barriere vegetali, che necessitano di un lasso di tempo per la crescita delle specie; in ogni caso è stata prevista la creazione di una cortina vegetale lungo tutto il tratto di cava che costeggia l'intero tratto viario della strada Cerqueto-Ciarli. La cortina vegetale prevede la piantumazione di alberi di pioppo cipressino con un sesto di impianto di 2,5 metri e l'utilizzo di piante di circa 2,5 metri al momento dell'impianto. Tale cortina, oltre all'ulteriore abbattimento delle polveri, consentirà un mascheramento della cava abbandonata e dell'entrata del comparto. Inoltre qualora le barriere in telo HDPE non dovessero risultare sufficientemente adeguate a contrastare la dispersione aerea della polvere, è stata proposta la creazione di una cortina vegetale con la piantumazione di un filare di cipressi di Leyland a ridosso della barriera in telo HDPE, ad una distanza di circa 1 metro da questa, internamente al comparto estrattivo in modo da massimizzare la funzione di abbattimento polveri;
  - la viabilità esistente è stata ritenuta idonea al traffico generato dalle attività di cava ed inoltre il proponente provvederà a propria cura e spesa ad eseguire la manutenzione periodica della sovrastruttura stradale, quando necessaria;
  - l'area del comparto, secondo la documentazione trasmessa dal proponente, non include superfici soggette ad usi civici;
  - in merito alle problematiche connesse con la presenza di area boscata all'interno del comparto dalla planimetria trasmessa si evince che l'attuale perimetrazione del comparto è interna, tranne che per la parte di area di cava dismessa, alla perimetrazione del comparto originario, per il quale la perizia del prof. Mazzoleni ha accertato l'assenza di area boscata rispondente alla definizione della normativa di riferimento; a tal proposito si

evidenza che il proponente non ha trasmesso la richiesta relazione agronomico - forestale, atta a verificare l'eventuale sussistere della destinazione a bosco in ragione dei criteri riportati all'articolo 2 comma 4 della norma quadro sulla forestazione di cui al DLgs 227/2001;

- sempre in merito alla presenza di area boscata all'interno del comparto, salvo diversa indicazione della UOD Servizio Territoriale Provinciale di Benevento e della Comunità Montana Titerno – Alto Tammaro, risulta chiarificatrice la valutazione espressa dalla UOD Genio Civile di Benevento, con la nota prot. n. 0209991 del 22/03/2017, in ordine a quanto disposto dal D.Lgs 227/2001 art. 2 commi 2 e 6 in materia di aree boscate nelle more dell'emanazione delle norme regionali che in Campania già erano intervenute con la L.R. 11/1996;
- una porzione del comparto ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 del Dlgs 42/2004 (aree di tutela dei corpi idrici superficiali per la distanza dal Rio Secco);
- gli aspetti geologici ed idrogeologici nonché le attività di tutela e salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee sono stati indagati dal proponente, che ha previsto, oltre ad accorgimenti strutturali del progetto, anche Piani di emergenza e misure gestionali per evitare effetti negativi sulla qualità delle acque della falda sotterranea; sono state inoltre previste misure specifiche al fine di monitorare le caratteristiche delle stesse con riferimento ai parametri per le acque idropotabili;

TENUTO CONTO che:

- in merito ai vincoli paesaggistici (distanza dai corsi d'acqua, aree boscate, eventuali tratturi citati nelle memorie depositate in Conferenza di Servizi) i soggetti competenti non si sono ancora definitivamente espressi sul progetto; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento con nota prot. 5348 del 18/04/2017, ha comunicato che la documentazione prodotta è insufficiente ad esprimere il parere di competenza;
- in merito agli aspetti connessi alle distanze stabilite dalle NTA del PRAE, è di competenza della UOD Genio civile di Benevento verificarne la rispondenza con quanto emerge dalla documentazione presentata dal proponente oggetto di richieste di verifica dagli Enti e privati intervenuti nella indetta conferenza dei servizi;
- in merito agli aspetti inerenti Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati, Acque Reflue e Monitoraggio Acque Interne, Emissioni in atmosfera e Inquinamento acustico, l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento ha rilasciato il proprio parere favorevole con prescrizioni;
- l'ATO Calore Irpino ha espresso prima un parere negativo (prot. 1164 del 21/02/2017), motivato, sulla scorta delle osservazioni dell'Alto Calore Servizi S.p.A. e per quanto asserito in termini di Piano alle aree di salvaguardia, dalle possibili interferenze negative del progetto sulla quantità e qualità delle acque della falda che alimenta la sorgente Sorgenza utilizzata per scopi potabili, e successivamente ha chiesto all'Alto Calore Servizi S.p.A. (prot. 2754 del 10/05/2017) di dare ulteriore riscontro con approfondimenti di sorta sulle integrazioni/controdeduzioni trasmesse dal proponente con nota prot. 2655 del 08/05/2017;
- la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi è prevista per il 20/06/2017 e che in tale sede i diversi Enti dovranno esprimersi definitivamente sul progetto ognuno per quanto di propria competenza;

VALUTATO che:

- il parere favorevole dell'ARPAC, con prescrizioni, porta ad escludere con ragionevole certezza potenziali impatti negativi sulle caratteristiche quantitative e qualitative della falda presente sotto l'area del comparto; le citate prescrizioni dell'ARPAC in materia di acque sono tese al controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dell'acquifero che alimenta la Sorgente Sorgenza;
- fatte salve le determinazioni della UOD Genio Civile di Benevento in ordine alla perimetrazione del comparto che la norma del PRAE vuole perimetrare al netto di aree vincolate, è necessario acquisire il parere in materia paesaggistica anche con riferimento all'interferenza del comparto con altre aree tutelate ai sensi del Dlgs 42/2004 (es. fascia di rispetto di 150 mt dei corsi d'acqua) e ad altri eventuali beni tutelati;

RITENUTO che:

- è opportuno che il nuovo assetto vegetazionale preveda una disposizione degli esemplari delle specie previste quanto più è possibile simile a quello presente nell'area di influenza del comparto, non legato a rigidità geometriche e densità che nulla hanno a che fare con gli assetti vegetazionali naturali preesistenti;
- per l'idrosemina delle alzate dei gradoni che si sviluppano al di sopra della quota della strada Cerqueto-Ciarli con specie locali casmofitiche, proposta nelle integrazioni, debba essere evitato il prelievo da comunità presenti sulle pareti rocciose del Monte Forgione in quanto tale area è prossima al SIC IT8020009 Pendici Meridionali del Monte Mutria ed il prelievo di ingenti quantità di semi potrebbe determinare incidenze significative negative sulle comunità vegetali tipiche degli habitat 8210 e 8310;
- è opportuno, visto il contesto di riferimento connotato da una scarsa antropizzazione e da naturalità diffusa, che la recinzione dell'area del cantiere estrattivo sia posta ad una distanza di 20 cm tra il suolo e la rete al fine di consentire il passaggio della piccola fauna;
- è necessario che tutti gli automezzi adibiti al trasporto del materiale estratto siano dotati di cassoni a tenuta e viaggino con la copertura superiore chiusa con qualsiasi condizione meteorologica;
- sempre in materia di dispersione delle polveri sarà necessario prevedere sin dall'inizio dei lavori la creazione di una cortina vegetale con la piantumazione di un filare di cipressi di Leyland a ridosso della barriera in telo HDPE, invertendo le posizioni (barriera di cipressi esterna alla barriera interna di HDPE) in modo da consentire la massima protezione dalla dispersione aerea delle polveri ed anche la mitigazione degli impatti paesaggistici dell'area di cava;
- è necessario che tutti i risultati delle attività di monitoraggio a farsi sulle diverse matrici ambientali siano pubblicate sul sito web del proponente e rese disponibili al pubblico sia sotto forma di relazione semestrale che sotto forma di dati elementari da aggiornarsi tempestivamente a seguito dei rilevamenti eseguiti;
- le dimensioni dello strato di terreno vegetale da apporre sulle superfici rimodellate devono essere idonee a garantire il buon andamento e la riuscita del progetto di recupero ambientale; in tal senso è opportuno prevedere che l'adeguatezza del previsto strato di terreno di 50 cm debba essere verificata, in fase di attuazione del progetto, alla luce dei risultati della ricomposizione ambientale del primo lotto in termini di attecchimento e sviluppo delle specie utilizzate e, ove il caso lo richieda, vengano messe in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire l'ottimale sviluppo del nuovo assetto vegetazionale;
- l'eventuale terreno vegetale di provenienza esterna al sito estrattivo, anche se allo stato non previsto, debba presentare caratteristiche fisico – chimiche e granulometriche simili a quello dei terreni attualmente presenti nell'area del comparto; a tal fine, in quelle che saranno le future aree di scotico dovranno essere effettuati dei prelievi di suolo a campione (almeno 5 per ettaro) da sottoporre ad analisi, effettuando il prelievo in superficie per una osservazione superficiale o speditiva o secondo la tecnica del minipit (o pozzetto) cioè uno scavo di circa 50 cm di profondità, utile per verificare le condizioni dello strato maggiormente interessato dalle radici che è quello che si prevede in genere di scoticare; le analisi da effettuarsi sui campioni dovranno essere almeno quelle di seguito citate: tessitura (USDA), reazione (pH in H<sub>2</sub>O), sostanza organica (%), calcare totale (%), calcare attivo (%), capacità di scambio cationico (meq/100), salinità; anche se il progetto all'attualità non prevede apporti dall'esterno di terreno vegetale, tali indagini dovranno essere ugualmente effettuate a scopo cautelativo, qualora in fase di esecuzione degli interventi di ricomposizione si rendessero necessari tali apporti dall'esterno;
- nel progetto di recupero vegetazionale la tempistica debba prevedere, in sequenza, prima la semina delle essenze erbacee e dopo un intervallo minimo di due anni la piantumazione di quelle arbustive e arboree; le cure colturali, fatta salva la durata delle attività di estrazione come previste nel progetto, debbano protrarsi per almeno cinque anni successivi al completamento del recupero ambientale; è necessario adeguare il crono programma del progetto alle predette previsioni;

- *debbano essere rispettate tutte le misure di mitigazione, sia strutturali che gestionali, previste nel progetto e nelle integrazioni di volta in volta fornite, opportunamente riviste e coordinate con il quadro prescrittivo imposto dai diversi Enti, garantendo in particolare il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri dell'ARPAC relativi alle diverse matrici e componenti ambientali;*
- *debba essere predisposto un piano di monitoraggio ambientale con riferimento alle seguenti tematiche: polveri; rumore; vibrazioni; aspetti naturalistici (ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali ed ecologiche del sito, con riferimento particolare allo stato delle fitocenosi), acque. Tale piano, tenendo conto delle misure di mitigazione già previste nel progetto e nelle integrazioni trasmesse nonché del quadro prescrittivo previsto dai diversi Enti, dovrà descrivere nel dettaglio le attività a farsi, comprensive della frequenza, e le modalità di restituzione dei dati. Tutte le attività dovranno essere dettagliate con riferimento sia alle metodologie che alle attività da porre in essere (da descrivere sia in termini qualitativi che quantitativi). Il Piano dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in materia di VIA, al dipartimento ARPAC competente per territorio e al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento. Su tale Piano di Monitoraggio l'Autorità competente in materia di VIA si esprimerà sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria compiuta da ARPAC;*
- *per le attività di monitoraggio, da effettuarsi secondo il prescritto Piano, debba essere stipulata una convenzione con ARPAC in materia di controlli con oneri a carico del proponente;*
- *con cadenza quinquennale, calcolata dall'inizio delle attività di cui al progetto, il proponente dovrà produrre una relazione inerente le attività svolte, i dati di monitoraggio rilevati e tutte le informazioni necessarie a garantire la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di VIA. Tale relazione, corredata dai necessari documenti tecnici, dovrà essere trasmessa per le eventuali determinazioni all'Autorità competente in materia di VIA, al Genio Civile di Benevento e al dipartimento ARPAC competente per territorio. Sulla scorta dei pareri e dei riscontri dei citati soggetti, e fermi restando gli esiti dei controlli previsti dalla normativa di riferimento da parte dell'organo di vigilanza, l'Autorità competente in materia di VIA si esprimerà sulla citata verifica di ottemperanza;*
- *considerata la durata del progetto indicata dal proponente (durata complessiva di coltivazione pari a 234 mesi oltre a 3 mesi per la fase di incantieramento e i rimanenti 3 mesi impiegati per completamento del ripristino ambientale della parte residua del piano finale di cava) e l'ulteriore tempistica derivante dal prescritto intervallo tra semine e trapianti nonché dalla prescritta durata temporale delle cure colturali, si ritiene necessario che il progetto de quo venga sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del Dlgs 152/2006) con cadenza decennale i cui termini decorrono dall'avvio dei lavori. La verifica di assoggettabilità a farsi non interrompe i lavori di realizzazione del progetto de quo, sempre che le verifiche di ottemperanza precedentemente espletate si siano concluse con esito favorevole. La verifica di assoggettabilità decennale assorbe la verifica di ottemperanza per il quinquennio di riferimento;*

**si determina di escludere il progetto dalla Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:**

- **rispetto di tutte le prescrizioni relative alle diverse matrici e componenti ambientali impartite dall'ARPAC nei propri pareri acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi indetta dal Genio Civile di Benevento;**
- **revisione del nuovo assetto vegetazionale prevedendo una disposizione degli esemplari delle specie previste quanto più è possibile simile a quello presente nell'area di influenza del comparto, non legato a rigidità geometriche e densità non coerenti con gli assetti vegetazionali naturali preesistenti;**
- **per l'idrosemina delle alzate dei gradoni che si sviluppano al di sopra della quota della strada Cerqueto-Ciarli con specie locali casmofitiche, proposta nelle integrazioni, non effettuare il prelievo da comunità presenti sulle pareti rocciose del Monte Forgione in quanto tale area è prossima al SIC IT8020009 Pendici Meridionali del Monte Mutria ed il**

- prelievo di ingenti quantità di semi potrebbe determinare incidenze significative negative sulle comunità vegetali tipiche degli habitat 8210 e 8310;**
- **visto il contesto di riferimento, connotato da una scarsa antropizzazione e da naturalità diffusa, prevedere che la recinzione dell'area del cantiere estrattivo sia posta ad una distanza di 20 cm tra il suolo e la rete al fine di consentire il passaggio della piccola fauna;**
  - **utilizzare per il trasporto del materiale estratto esclusivamente automezzi dotati di cassoni a tenuta, prevedendo la chiusura della copertura superiore con qualsiasi condizione meteorologica;**
  - **sempre in materia i dispersione delle polveri prevedere sin dall'inizio dei lavori la creazione di una cortina vegetale con la piantumazione di un filare di cipressi di Leyland a ridosso della barriera in telo HDPE, invertendo le posizioni (barriera di cipressi esterna alla barriera interna di HDPE) in modo da consentire la massima protezione dalla dispersione aerea delle polveri ed anche la mitigazione degli impatti visivi dell'area di cava;**
  - **pubblicare tutti i risultati delle attività di monitoraggio a farsi sulle diverse matrici ambientali sul sito web del proponente in una apposita sezione e rendere disponibili al pubblico i dati di monitoraggio sia sotto forma di relazione semestrale che sotto forma di dati elementari da aggiornarsi tempestivamente a seguito dei rilevamenti eseguiti;**
  - **verificare l'adeguatezza del previsto strato di terreno di 50 cm, in fase di attuazione del progetto, alla luce dei risultati della ricomposizione ambientale del primo lotto in termini di attecchimento e sviluppo delle specie utilizzate e, ove il caso lo richieda, mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire l'ottimale sviluppo del nuovo assetto vegetazionale;**
  - **garantire che l'eventuale terreno vegetale di provenienza esterna al sito estrattivo, anche se allo stato non previsto, presenti caratteristiche fisico – chimiche e granulometriche simili a quello dei terreni attualmente presenti nell'area del comparto; a tal fine, in quelle che saranno le future aree di scotico dovranno essere effettuati dei prelievi di suolo a campione (almeno 5 per ettaro) da sottoporre ad analisi, effettuando il prelievo in superficie per una osservazione superficiale o speditiva o secondo la tecnica del minipit (o pozzetto) cioè uno scavo di circa 50 cm di profondità, utile per verificare le condizioni dello strato maggiormente interessato dalle radici che è quello che si prevede in genere di scoticare; le analisi da effettuarsi sui campioni dovranno essere almeno quelle di seguito citate: tessitura (USDA), reazione (pH in H<sub>2</sub>O), sostanza organica (%), calcare totale (%), calcare attivo (%), capacità di scambio cationico (meq/100), salinità; anche se il progetto all'attualità non prevede apporti dall'esterno di terreno vegetale, tali indagini dovranno essere ugualmente effettuate a scopo cautelativo prima delle operazioni di scotico, qualora in fase di esecuzione degli interventi di ricomposizione si rendessero necessari tali apporti dall'esterno;**
  - **nel progetto di recupero vegetazionale prevedere, in sequenza, prima la semina delle essenze erbacee e dopo un intervallo minimo di due anni la piantumazione di quelle arbustive e arboree; protrarre le cure colturali, fatta salva la durata delle attività di estrazione come previste nel progetto, per almeno cinque anni successivi al completamento del recupero ambientale; adeguare il crono programma del progetto alle predette previsioni;**
  - **rispetto di tutte le misure di mitigazione, sia strutturali che gestionali, previste nel progetto e nelle integrazioni di volta in volta fornite, opportunamente riviste e coordinate con il quadro prescrittivo imposto dai diversi Enti;**
  - **predisporre un piano di monitoraggio ambientale con riferimento alle seguenti tematiche: polveri; rumore; vibrazioni; aspetti naturalistici (ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali ed ecologiche del sito, con riferimento particolare allo stato delle fitocenosi), acque. Tale piano, tenendo conto delle misure di mitigazione già previste dal progetto e dalle integrazioni trasmesse nonché del quadro prescrittivo previsto nel parere dei diversi Enti, dovrà descrivere nel dettaglio le attività a farsi,**

**comprehensive della frequenza, e le modalità di restituzione dei dati. Tutte le attività dovranno essere dettagliate con riferimento sia alle metodologie che alle attività da porre in essere (da descrivere sia in termini qualitativi che quantitativi). Il Piano dovrà essere sottoposto ad ARPAC per le opportune determinazioni;**

- **per le attività di monitoraggio, da effettuarsi secondo il prescritto Piano, stipulare una convenzione con ARPAC in materia di controlli con oneri a carico del proponente;**
- **produrre con cadenza quinquennale, calcolata dall'inizio delle attività di cui al progetto, una relazione inerente le attività svolte, i dati di monitoraggio rilevati e tutte le informazioni necessarie a garantire la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di VIA. Tale relazione, corredata dai necessari documenti tecnici, dovrà essere trasmessa per le eventuali determinazioni all'Autorità competente in materia di VIA, al Genio Civile di Benevento e al dipartimento ARPAC competente per territorio. Sulla scorta dei pareri e dei riscontri dei citati soggetti, e fermi restando gli esiti dei controlli previsti dalla normativa di riferimento da parte dell'organo di vigilanza, l'Autorità competente in materia di VIA provvederà ad effettuare la citata verifica di ottemperanza;**
- **considerata la durata del progetto indicata dal proponente (durata complessiva di coltivazione pari a 234 mesi oltre a 3 mesi per la fase di incantieramento e i rimanenti 3 mesi impiegati per completamento del ripristino ambientale della parte residua del piano finale di cava) e l'ulteriore tempistica derivante dal prescritto intervallo tra semine e trapianti nonché dalla prescritta durata temporale delle cure colturali, si ritiene necessario che il progetto de quo venga sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del Dlgs 152/2006) con cadenza decennale i cui termini decorrono dall'avvio dei lavori. La verifica di assoggettabilità a farsi non interrompe i lavori di realizzazione del progetto de quo, sempre che le verifiche di ottemperanza precedentemente espletate si siano concluse con esito favorevole. La verifica di assoggettabilità decennale assorbe la verifica di ottemperanza per il quinquennio di riferimento.**

**Fatte salve le determinazioni della UOD Genio Civile di Benevento in ordine alla perimetrazione del comparto, resta ferma, ove del caso, la necessità di acquisire il parere in materia paesaggistica anche con riferimento all'interferenza del comparto con altre aree tutelate ai sensi del Dlgs 42/2004 (es. fascia di rispetto di 150 mt dei corsi d'acqua) e ad altri eventuali beni tutelati";**

- b. che l'esito della Commissione del 13/06/2017 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente LA.I.F. S.r.l. con nota prot. reg. n. 427769 del 20/06/2017;
- c. che la LA.I.F. S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 02/09/2016, agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

**RITENUTO**, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

**VISTI:**

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- la D.G.R.C. n. 619/2016;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;

- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 13/06/2017, il "Progetto di coltivazione e recupero ambientale del comparto estrattivo CO6BN\_01 ubicato nel comune di Pontelandolfo (BN)", proposto dalla LA.I.F. S.r.l., con sede in ponte (BN) alla Via Statale 372, con le seguenti prescrizioni:
  - 1.1 rispetto di tutte le prescrizioni relative alle diverse matrici e componenti ambientali impartite dall'ARPAC nei propri pareri acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi indetta dal Genio Civile di Benevento;
  - 1.2 revisione del nuovo assetto vegetazionale prevedendo una disposizione degli esemplari delle specie previste quanto più è possibile simile a quello presente nell'area di influenza del comparto, non legato a rigidità geometriche e densità non coerenti con gli assetti vegetazionali naturali preesistenti;
  - 1.3 per l'idrosemina delle alzate dei gradoni che si sviluppano al di sopra della quota della strada Cerqueto-Ciarli con specie locali casmofitiche, proposta nelle integrazioni, non effettuare il prelievo da comunità presenti sulle pareti rocciose del Monte Forgione in quanto tale area è prossima al SIC IT8020009 Pendici Meridionali del Monte Mutria ed il prelievo di ingenti quantità di semi potrebbe determinare incidenze significative negative sulle comunità vegetali tipiche degli habitat 8210 e 8310;
  - 1.4 visto il contesto di riferimento, connotato da una scarsa antropizzazione e da naturalità diffusa, prevedere che la recinzione dell'area del cantiere estrattivo sia posta ad una distanza di 20 cm tra il suolo e la rete al fine di consentire il passaggio della piccola fauna;
  - 1.5 utilizzare per il trasporto del materiale estratto esclusivamente automezzi dotati di cassoni a tenuta, prevedendo la chiusura della copertura superiore con qualsiasi condizione meteorologica;
  - 1.6 sempre in materia di dispersione delle polveri prevedere sin dall'inizio dei lavori la creazione di una cortina vegetale con la piantumazione di un filare di cipressi di Leyland a ridosso della barriera in telo HDPE, invertendo le posizioni (barriera di cipressi esterna alla barriera interna di HDPE) in modo da consentire la massima protezione dalla dispersione aerea delle polveri ed anche la mitigazione degli impatti visivi dell'area di cava;
  - 1.7 pubblicare tutti i risultati delle attività di monitoraggio a farsi sulle diverse matrici ambientali sul sito web del proponente in una apposita sezione e rendere disponibili al pubblico i dati di monitoraggio sia sotto forma di relazione semestrale che sotto forma di dati elementari da aggiornarsi tempestivamente a seguito dei rilevamenti eseguiti;
  - 1.8 verificare l'adeguatezza del previsto strato di terreno di 50 cm, in fase di attuazione del progetto, alla luce dei risultati della ricomposizione ambientale del primo lotto in termini di attecchimento e sviluppo delle specie utilizzate e, ove il caso lo richieda, mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire l'ottimale sviluppo del nuovo assetto vegetazionale;

- 1.9 garantire che l'eventuale terreno vegetale di provenienza esterna al sito estrattivo, anche se allo stato non previsto, presenti caratteristiche fisico – chimiche e granulometriche simili a quello dei terreni attualmente presenti nell'area del comparto; a tal fine, in quelle che saranno le future aree di scotico dovranno essere effettuati dei prelievi di suolo a campione (almeno 5 per ettaro) da sottoporre ad analisi, effettuando il prelievo in superficie per una osservazione superficiale o speditiva o secondo la tecnica del minipit (o pozzetto) cioè uno scavo di circa 50 cm di profondità, utile per verificare le condizioni dello strato maggiormente interessato dalle radici che è quello che si prevede in genere di scoticare; le analisi da effettuarsi sui campioni dovranno essere almeno quelle di seguito citate: tessitura (USDA), reazione (pH in H<sub>2</sub>O), sostanza organica (%), calcare totale (%), calcare attivo (%), capacità di scambio cationico (meq/100), salinità; anche se il progetto all'attualità non prevede apporti dall'esterno di terreno vegetale, tali indagini dovranno essere ugualmente effettuate a scopo cautelativo prima delle operazioni di scotico, qualora in fase di esecuzione degli interventi di ricomposizione si rendessero necessari tali apporti dall'esterno;
- 1.10 nel progetto di recupero vegetazionale prevedere, in sequenza, prima la semina delle essenze erbacee e dopo un intervallo minimo di due anni la piantumazione di quelle arbustive e arboree; protrarre le cure colturali, fatta salva la durata delle attività di estrazione come previste nel progetto, per almeno cinque anni successivi al completamento del recupero ambientale; adeguare il crono programma del progetto alle predette previsioni;
- 1.11 rispetto di tutte le misure di mitigazione, sia strutturali che gestionali, previste nel progetto e nelle integrazioni di volta in volta fornite, opportunamente riviste e coordinate con il quadro prescrittivo imposto dai diversi Enti;
- 1.12 predisporre un piano di monitoraggio ambientale con riferimento alle seguenti tematiche: polveri; rumore; vibrazioni; aspetti naturalistici (ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali ed ecologiche del sito, con riferimento particolare allo stato delle fitocenosi), acque. Tale piano, tenendo conto delle misure di mitigazione già previste dal progetto e dalle integrazioni trasmesse nonché del quadro prescrittivo previsto nel parere dei diversi Enti, dovrà descrivere nel dettaglio le attività a farsi, comprensive della frequenza, e le modalità di restituzione dei dati. Tutte le attività dovranno essere dettagliate con riferimento sia alle metodologie che alle attività da porre in essere (da descrivere sia in termini qualitativi che quantitativi). Il Piano dovrà essere sottoposto ad ARPAC per le opportune determinazioni;
- 1.13 per le attività di monitoraggio, da effettuarsi secondo il prescritto Piano, stipulare una convenzione con ARPAC in materia di controlli con oneri a carico del proponente;
- 1.14 produrre con cadenza quinquennale, calcolata dall'inizio delle attività di cui al progetto, una relazione inerente le attività svolte, i dati di monitoraggio rilevati e tutte le informazioni necessarie a garantire la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di VIA. Tale relazione, corredata dai necessari documenti tecnici, dovrà essere trasmessa per le eventuali determinazioni all'Autorità competente in materia di VIA, al Genio Civile di Benevento e al dipartimento ARPAC competente per territorio. Sulla scorta dei pareri e dei riscontri dei citati soggetti, e fermi restando gli esiti dei controlli previsti dalla normativa di riferimento da parte dell'organo di vigilanza, l'Autorità competente in materia di VIA provvederà ad effettuare la citata verifica di ottemperanza;
- 1.15 considerata la durata del progetto indicata dal proponente (durata complessiva di coltivazione pari a 234 mesi oltre a 3 mesi per la fase di incantieramento e i rimanenti 3 mesi impiegati per completamento del ripristino ambientale della parte residua del piano finale di cava) e l'ulteriore tempistica derivante dal prescritto intervallo tra semine e trapianti nonché dalla prescritta durata temporale delle cure colturali, si ritiene necessario che il progetto de quo venga sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del Dlgs 152/2006) con cadenza decennale i cui termini decorrono dall'avvio dei lavori. La verifica di assoggettabilità a farsi non interrompe i lavori di realizzazione del progetto de quo, sempre che le verifiche di ottemperanza precedentemente espletate si siano

concluse con esito favorevole. La verifica di assoggettabilità decennale assorbe la verifica di ottemperanza per il quinquennio di riferimento.

Fatte salve le determinazioni della UOD Genio Civile di Benevento in ordine alla perimetrazione del comparto, resta ferma, ove del caso, la necessità di acquisire il parere in materia paesaggistica anche con riferimento all'interferenza del comparto con altre aree tutelate ai sensi del Dlgs 42/2004 (es. fascia di rispetto di 150 mt dei corsi d'acqua) e ad altri eventuali beni tutelati.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
4. **DI** trasmettere il presente atto:
  - al proponente LA.I.F. S.r.l.;
  - alla 50 09 13 - UOD Genio civile di Benevento; presidio protezione civile;
  - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
  - alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

avv. Simona Brancaccio